

Comune di *PONTERANICA***BANDO DI ASSEGNAZIONE ALLOGGI**

per la formazione della graduatoria valevole ai fini dell'assegnazione in locazione degli alloggi soggetti a regolamentazione comunale

(Regolamento approvato con DCC n. 22 del 4 aprile 2014 s.m.i.)

PERIODO APERTURA DEL BANDO

dal 16.05.2016 al 30.06.2016

raccolta domande da LUNEDI a GIOVEDI mattina presso lo "Sportello di accesso alle prestazioni sociali", previo appuntamento telefonico al n. 035-571026 + 6 + 1

LA SITUAZIONE REDDITUALE E PATRIMONIALE E' RIFERITA ALL'ANNO 2014**1. Indizione del bando**

- 1.1. E' indetto il bando per l'assegnazione di tutti gli alloggi di proprietà comunale, ad eccezione di quelli espressamente destinati alle finalità proprie dell'ERP come individuati con DG 185/2004.
- 1.2. Gli alloggi di cui sopra **sono assegnati ai nuclei familiari con ISEE non superiore a 16.000,00 euro;**

Gli alloggi che si prevedono disponibili a seguito del bando nel periodo di validità della graduatoria <anni tre> sono n. 1;

Gli alloggi disponibili prevedibilmente avranno una superficie che consentirà l'assegnazione solo alle famiglie con un numero di componenti tra 1-2 fino a 4-5 persone.

Nell'assegnazione degli alloggi recuperati è data priorità ai precedenti occupanti, purchè siano in possesso dei requisiti soggettivi previsti dal Regolamento. Tali assegnatari non sono collocati in graduatoria trattandosi di mobilità interna.

- 1.3 Il Comune ha la possibilità di assegnare:
 - 1.3.1 in deroga all'ordine decrescente dell'ISBA a specifiche categorie speciali previste al punto 4: anziani, famiglie di nuova formazione, persone sole, disabili, inserite utilmente in graduatoria; per ciascuna delle categorie speciali l'assegnazione avviene secondo l'ordine decrescente dell'ISBA. Il Comune con Deliberazione di Giunta n. 72 del 10.05.2016 ha previsto di non utilizzare la quota di riserva in argomento;
 - 1.3.2 in deroga alla posizione in graduatoria ovvero in caso di mancata presentazione della domanda ai fini dell'ultima graduatoria pubblicata, purché sussistano i requisiti per l'assegnazione di cui al punto 2, può disporre con specifico atto, in via d'urgenza, l'assegnazione di un alloggio ai nuclei familiari che:

- a) debbano forzatamente rilasciare l'alloggio in cui abitano a seguito di provvedimento esecutivo riconosciuto ai fini della graduatoria e non sia possibile sopperire alla sistemazione abitativa del nucleo familiare secondo i tempi previsti per la graduatoria salvo che per sfratto per morosità di alloggi di erp, comunali e/o di occupazione abusiva;
- b) abbiano rilasciato o debbano rilasciare l'alloggio a seguito di calamità naturali quali alluvioni, terremoti, frane ovvero eventi imprevedibili quali esplosioni, incendi, crolli o altro ad essi riconducibili;
- c) necessitino di urgente sistemazione abitativa, anche a seguito di gravi eventi lesivi dell'integrità psico-fisica e personale, con particolare riguardo alle donne e ai minori;
- d) siano privi di alloggio o si trovino in alloggio antigienico ovvero in alloggio improprio;

le assegnazioni in deroga alla graduatoria non possono superare il 25%, con arrotondamento all'unità superiore, degli alloggi disponibili prevedibilmente nel triennio.

1.3.3 in deroga ai requisiti soggettivi ai nuclei familiari ove si tratti di garantire:

- a) la sistemazione in alloggi adeguati sotto il profilo igienico-sanitario di soggetti con patologie croniche e gravemente invalidanti, senza fissa dimora o soggetti a sfratto esecutivo, e che necessitino di assistenza sanitaria domiciliare continuativa attestata da apposita certificazione medica;
- b) alle famiglie un alloggio, come condizione posta dai servizi sociali del comune per evitare l'allontanamento di figli minori legittimi, naturali riconosciuti o adottivi conviventi, ovvero per consentire il ritorno in famiglia;

2. Requisiti generali per la partecipazione all'assegnazione

2.1 Può partecipare al bando per l'assegnazione di un alloggio il soggetto in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea o di altro Stato, qualora sussistano convenzioni o trattati internazionali che assicurino allo straniero il diritto di assegnazione di alloggio ERP, ovvero lo straniero sia titolare di carta di soggiorno o in possesso di permesso di soggiorno e di tutti i requisiti previsti dalla vigente normativa;
- b) residenza anagrafica nel comune alla data di pubblicazione del bando;
- c) assenza di precedente assegnazione in proprietà, immediata o futura, di alloggio realizzato con contributo pubblico o finanziamento agevolato in qualunque forma, concesso dallo Stato, dalla Regione, dagli enti territoriali o da altri enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia perito senza dare luogo al risarcimento del danno;
- d) assenza di precedente assegnazione in locazione di un alloggio comunale o di erp, qualora il rilascio sia dovuto a provvedimento amministrativo di decadenza per aver destinato l'alloggio o le relative

pertinenze ad attività illecite che risultino da provvedimenti giudiziari e/o della pubblica sicurezza;

- e) non aver ceduto in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice;
- f) ISEE non superiore ad € 16.000,00;
- g) non essere titolare del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare nel territorio nazionale. È da considerarsi adeguato l'alloggio con una superficie convenzionale complessiva, data dalla superficie utile più il 20% per aree accessorie e servizi, nelle seguenti misure:

superficie convenzionale in mq			
superficie utile	superficie accessoria	superficie totale	componenti nucleo
45	9	54	1 - 2
60	12	72	3 - 4
75	15	90	5 - 6
95	19	114	7 o più

h) non sia stato sfrattato per morosità da alloggi ERP negli ultimi 5 anni e abbia pagato le somme dovute all'ente gestore, fatte salve le situazioni di accertata difficoltà nel pagamento dei canoni e dei servizi accertate dal Servizio Sociale;

i) non sia stato occupante senza titolo di alloggi erp negli ultimi 5 anni.

2.2 I requisiti soggettivi debbono essere posseduti dal richiedente e, limitatamente a quanto previsto dalle precedenti lettere c), d), e), g), h) e i) del punto 2.1, da parte degli altri componenti il nucleo familiare alla data della domanda, nonché al momento dell'assegnazione e debbono permanere in costanza del rapporto.

3. Definizione del nucleo familiare

3.1 Si intende per nucleo familiare la famiglia costituita da uno o da entrambi i coniugi e dai figli legittimi, naturali riconosciuti o adottivi con loro conviventi, ovvero costituita da una persona sola. Fanno altresì parte del nucleo familiare il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado e gli affini fino al secondo grado, purché la stabile convivenza con il concorrente duri da almeno un anno prima della data di presentazione della domanda e sia dimostrata con autocertificazioni o dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà. Il termine di un anno non si applica qualora si tratti di soggetti affidati con provvedimento dell'Autorità giudiziaria e di ultrasessantacinquenni o invalidi o disabili affetti da minorazioni o malattie invalidanti, che comportino una percentuale di invalidità permanente pari o superiore al 66%, riconosciuta ai sensi delle vigenti normative, ovvero con grave handicap o patologia con prognosi ad

esito infausto. Partecipano altresì al bando di concorso i nuclei familiari di nuova formazione costituiti prima della consegna dell'alloggio.

- 3.2 Sono considerate componenti del nucleo familiare anche persone conviventi non legate da vincoli di parentela o affinità, qualora tali soggetti siano compresi nel nucleo stesso all'atto della domanda. La convivenza deve avere carattere di stabilità, risultare anagraficamente esistente almeno per i due anni antecedenti la data di presentazione della domanda di partecipazione al bando, essere finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale e deve essere dichiarata, da parte del concorrente, e da parte delle persone conviventi, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui agli artt. 38 e 47 del d.p.r. 445/2000 alla presentazione della domanda.

4. Specifiche Categorie di concorrenti

Le specifiche categorie di concorrenti utilmente inserite in graduatoria, ai fini dell'assegnazione degli alloggi di cui al punto 1.3.1 sono:

- a) anziani: nuclei familiari di non più di due componenti o persone singole che alla data di chiusura del bando avranno superato 65 anni, ovvero quando uno dei due componenti, pur non avendo tale età, sia totalmente inabile al lavoro, secondo quanto previsto alla lett. d) o abbia un'età superiore a 75 anni; in tali nuclei familiari possono essere presenti minori anche legalmente affidati o disabili come definiti alla successiva lettera d);
- b) famiglie di nuova formazione: nuclei di due componenti, costituitisi con atto di matrimonio o per convivenza more uxorio, attestata con atto notorio, entro i due anni precedenti alla data della domanda, ovvero, la cui costituzione avvenga prima della consegna dell'alloggio. In tali nuclei familiari possono essere presenti figli minorenni o minori anche legalmente affidati;
- c) persone sole: nuclei familiari costituiti da una persona sola, eventualmente con uno o più figli conviventi tutti a carico o minori legalmente affidati;
- d) disabili: nuclei familiari nei quali uno o più componenti siano affetti da minorazioni o malattie invalidanti che comportino una percentuale di invalidità, certificata ai sensi della legislazione vigente, pari o superiore al 66%.

5. Determinazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE)

L'anno di riferimento per la situazione reddituale e patrimoniale è il 2014

Ai fini dell'assegnazione e della gestione degli alloggi si fa riferimento all' "indicatore della situazione economica equivalente" (ISEE) come istituito e definito dalla vigente normativa nazionale. Al rilascio di tale attestazione sono autorizzati i caaf: il servizio è gratuito.

6. Condizioni familiari e abitative

I valori specifici delle condizioni abitative e familiari, ai fini della formazione della graduatoria per le assegnazioni, sono stati stabiliti dal Consiglio Comunale attraverso l'adozione del "Regolamento per l'assegnazione e la gestione degli alloggi comunali", avvenuta in data 04.04.2014, con Deliberazione n.22 s.m.i..

CONDIZIONI FAMILIARI	valore da assegnare	Condizione F1	Condizione F2	Condizione F3
1) ANZIANI nuclei familiari di non più di due componenti o persone singole che, alla data di presentazione della domanda, abbiano superato 65 anni, ovvero quando uno dei due componenti, pur non avendo tale età, sia totalmente inabile al lavoro, ai sensi delle lett. a) e b) del successivo punto 2, o abbia un'età superiore a 75 anni; tali persone singole o nuclei familiari possono avere minori a carico.				
a) un componente con età maggiore di 65 anni e l'altro totalmente inabile al lavoro o con età maggiore di 75 anni	20			
b) tutti con età maggiore di 65 anni	15			
2) DISABILI nuclei familiari nei quali uno o più componenti, anche se anagraficamente non conviventi, ma presenti nella domanda, siano affetti da minorazioni o malattie invalidanti che comportino un handicap grave (art. 3, comma 3, legge 5 febbraio 1992 n. 104), ovvero una percentuale di invalidità certificata ai sensi della legislazione vigente o dai competenti organi sanitari regionali. Il disabile non anagraficamente convivente è riconosciuto come componente del nucleo familiare solo in presenza di una richiesta di ricongiungimento al nucleo familiare del concorrente stesso che comprenda lo stesso disabile nel nucleo assegnatario.				
a) disabilità al 100% o handicap grave con accompagnamento	25			
b) disabilità al 100% o handicap grave	17			
c) disabilità dal 66% al 99%	13			
3) FAMIGLIA DI NUOVA FORMAZIONE nuclei di due componenti, costituitisi con atto di matrimonio o per convivenza more uxorio, attestata con atto notorio, entro i due anni precedenti alla data della domanda, ovvero, la cui costituzione avvenga prima della consegna dell'alloggio. In tali nuclei familiari possono essere presenti figli minorenni o minori anche legalmente affidati.				
a) giovane coppia con almeno un componente di età non superiore al trentesimo anno alla data della domanda e con minori	12			
b) famiglia di nuova formazione con minori	10			
c) giovane coppia con almeno un componente di età non superiore al trentesimo anno alla data della domanda. senza minori	7			
d) famiglia di nuova formazione senza minori	5			

4) PERSONE SOLE, CON EVENTUALI MINORI A CARICO nuclei familiari costituiti da una persona sola, eventualmente con uno o più figli conviventi tutti a carico o minori legalmente affidati Nuclei di un componente, con un eventuale minore o più a carico.				
a) persone sole con uno o più o minori, tutti a carico	16			
b) persona sola	8			
5) STATO DI DISOCCUPAZIONE stato di disoccupazione, sopravvenuto successivamente all'anno di riferimento del reddito e che perduri all'atto di presentazione della domanda, determinando una caduta del reddito complessivo del nucleo familiare superiore al 50%:				
a) concorrente e altro componente	18			
b) concorrente o altro componente con età maggiore di 45 anni	10			
c) concorrente o altro componente con età minore di 45 anni	8			
6) RICONGIUNZIONE nucleo familiare che necessita di alloggio idoneo per accogliere parente disabile				
a) ricongiunzione del concorrente disabile (dal 74 % al 100%) con ascendenti o discendenti diretti o collaterali di primo grado presenti nella domanda;	10			
b) ricongiunzione del concorrente ascendente o discendente diretto o collaterale di primo grado con disabile (dal 74 % al 100%), residente nel Comune in cui è stata presentata la domanda;	10			
<i>per disabile si considera una persona con una grave patologia medica (psico-fisica) o con grave handicap, attestati dagli organi sanitari regionali, continuativi nel tempo o con prognosi infausta, secondo quanto previsto al sottopunto 2</i>				
7) CASI PARTICOLARI				
a) nucleo di un componente, con eventualmente un minore o più a carico, domiciliato o proveniente da luoghi di detenzione o comunità terapeutiche	15			
b) nucleo familiare di emigrato che necessita rientrare in Italia	8			
		F1 < = 100	F2 < = 100	F2 < = 100

CONDIZIONI ABITATIVE	valore da assegnare	Condizione A1	Condizione A2	Condizione A3	Condizione A4
8) RILASCIO ALLOGGIO					
Concorrenti che debbano rilasciare l'alloggio a seguito di ordinanza, sentenza esecutiva o verbale di conciliazione, ovvero a seguito di altro provvedimento giudiziario o amministrativo:					
a) sia stato eseguito il provvedimento di rilascio da meno di un anno dalla presentazione della domanda:					
a.1) il nucleo familiare si trovi in condizione abitativa impropria di cui al sottopunto 9 per il quale non si deve considerare il periodo temporale dei tre anni previsto;	70				
a.2) il concorrente abbia stipulato un nuovo contratto di locazione per un alloggio con una superficie utile dell'alloggio inferiore a: 28,80 mq per 1 persona; 33,60 mq per 2 persone; 43,35 mq per 3 persone; 60,35 mq per 4 persone; 71,40 mq per 5 persone; 79,05 mq per 6 persone.	50				
b) sia decorso, al momento della presentazione della domanda, il termine fissato per il rilascio, ovvero sia già stato notificato l'atto di precetto ai fini dell'esecuzione	50				
c) sia in possesso di titolo esecutivo di sfratto, ma non sia decorso al momento di presentazione della domanda il termine fissato per il rilascio	25				
<i>I valori del rilascio alloggio non sono riconosciuti nel caso di rilascio per morosità, il cui canone di locazione da corrispondere sia stato inferiore all'importo dell'affitto oneroso secondo quanto previsto al punto 16</i>					
9) CONDIZIONE ABITATIVA IMPROPRIA					
a) concorrenti che dimorino da almeno tre anni alla data di presentazione della domanda presso strutture di assistenza o beneficenza legalmente riconosciute	15				
b) concorrenti che dimorino in strutture di tipo alberghiero a carico del Comune all'atto della domanda.	15				
c) concorrenti che dimorino da almeno tre anni all'atto della domanda, in locali non originariamente destinati alla residenza abitativa, anche di tipo rurale, ovvero in locali inabitabili ai sensi del regolamento d'igiene del Comune o in altro ricovero procurato a titolo precario.	10				
10) COABITAZIONE					
concorrenti che abitino con il proprio nucleo familiare in uno stesso alloggio da almeno tre anni alla data di presentazione della domanda con altro o più nuclei familiari:					
a) nuclei non legati da vincoli di parentela o di affinità	5				
b) nuclei legati da vincoli di parentela o di affinità entro il quarto grado	4				

11) SOVRAFFOLLAMENTO concorrenti che abitino con il proprio nucleo familiare da almeno tre anni alla data di presentazione della domanda:					
a) in alloggio che presenta forte sovraffollamento, vale a dire: <ul style="list-style-type: none"> - 3 o più persone in 1 vano abitabile = 14 mq + 20% - 4 o 5 persone in 2 vani abitabili = 28 mq + 20% - 6 persone in 3 o meno vani abitabili = 42 mq + 20% - 7 o più persone in 4 o meno vani abitabili = 56 mq + 20% 	10				
b) in alloggio che presenta sovraffollamento vale a dire: <ul style="list-style-type: none"> - 1 o 2 persone in 1 vano abitabile = 14 mq + 20% - 3 persone in 2 vani abitabili = 28 mq + 20% - 4 o 5 persone in 3 vani abitabili = 42 mq + 20% - 6 persone in 4 vani abitabili = 56 mq + 20% - 7 o più persone in 5 vani abitabili = 70 mq + 20% 	7				
12) CONDIZIONI DELL'ALLOGGIO concorrenti che abitino con il proprio nucleo familiare da almeno tre anni alla data di presentazione della domanda:					
a) in alloggio privo di servizi igienici interni o con servizi igienici interni non regolamentari (vale a dire: lavello, tazza e doccia o vasca), ovvero privi di servizi a rete (acqua o elettricità o gas), ovvero in alloggi per i quali sia stata accertata dall'ASL la condizione di antigienicità ineliminabile con normali interventi manutentivi	25				
b) in alloggio privo di impianto di riscaldamento (centralizzato o con caldaia autonoma), ovvero con servizi igienici interni privi di areazione naturale o meccanica, ovvero in alloggi per i quali sia stata accertata dall'ASL la condizione di antigienicità eliminabile con normali interventi manutentivi	20				
13) BARRIERE ARCHITETTONICHE					
Concorrenti, di cui alla condizione disabile di cui al precedente sottopunto 2) che abitino con il proprio nucleo familiare in alloggio che, per accessibilità o per tipologia, non consenta una normale condizione abitativa (barriere architettoniche, mancanza di servizi igienici adeguati o di un locale separato per la patologia presente)	55				
14) CONDIZIONI DI ACCESSIBILITÀ					
Concorrenti, anziani o disabili di cui ai precedenti sottopunti 1) e 2), che abitino con il proprio nucleo familiare in alloggio che non è servito da ascensore ed è situato superiormente al primo piano, dal cui piano inferiore si accede all'immobile.	13				

15) LONTANANZA DALLA SEDE DI LAVORO																																																																																													
<p>Richiedente che risieda in un alloggio situato in località diversa dal Comune di Ponteranica, in cui presta la propria attività lavorativa esclusiva o principale, ovvero sia destinato all'atto del bando a prestare servizio presso nuovi insediamenti o attività produttive nel Comune di Ponteranica; la distanza del luogo di residenza dal Comune deve essere superiore a 90 minuti di percorrenza con gli ordinari mezzi di trasporto pubblico.</p>			5																																																																																										
16) AFFITTO ONEROSO																																																																																													
<p>Richiedenti titolari di un contratto di locazione relativo all'abitazione principale il cui "canone integrato", all'atto del bando, sia superiore di oltre il 5% al "canone sopportabile".</p> <p>"canone integrato": canone di locazione più spese accessorie fino a 516 euro all'anno</p> <p>"canone sopportabile":</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>N.</th> <th>ISEE</th> <th>Incidenza Massima del canone sull' ISE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>Fino a 3.000,00 compresi</td><td>8,00%</td></tr> <tr><td>2</td><td>da 3.000,01 a 4.000,00</td><td>8,00%</td></tr> <tr><td>3</td><td>da 4.000,01 a 4.500,00</td><td>9,00%</td></tr> <tr><td>4</td><td>da 4.500,01 a 5.000,00</td><td>10,00%</td></tr> <tr><td>5</td><td>da 5.000,01 a 5.500,00</td><td>11,00%</td></tr> <tr><td>6</td><td>da 5.500,01 a 6.000,00</td><td>12,00%</td></tr> <tr><td>7</td><td>da 6.000,01 a 6.500,00</td><td>13,00%</td></tr> <tr><td>8</td><td>da 6.500,01 a 7.000,00</td><td>14,00%</td></tr> <tr><td>9</td><td>da 7.000,01 a 7.500,00</td><td>15,00%</td></tr> <tr><td>10</td><td>da 7.500,01 a 8.000,00</td><td>16,00%</td></tr> <tr><td>11</td><td>da 8.000,01 a 8.500,00</td><td>17,00%</td></tr> <tr><td>12</td><td>da 8.500,01 a 9.000,00</td><td>18,00%</td></tr> <tr><td>13</td><td>da 9.000,01 a 9.500,00</td><td>19,00%</td></tr> <tr><td>14</td><td>da 9.500,01 a 10.000,00</td><td>20,00%</td></tr> <tr><td>15</td><td>da 10.000,01 a 10.500,00</td><td>21,00%</td></tr> <tr><td>16</td><td>da 10.500,01 a 11.000,00</td><td>22,00%</td></tr> <tr><td>17</td><td>da 11.000,01 a 11.500,00</td><td>23,00%</td></tr> <tr><td>18</td><td>da 11.500,01 a 12.000,00</td><td>24,00%</td></tr> <tr><td>19</td><td>da 12.000,01 a 12.500,00</td><td>24,50%</td></tr> <tr><td>20</td><td>da 12.500,99 a 13.000,00</td><td>25,00%</td></tr> <tr><td>21</td><td>da 13.000,01 a 13.500,00</td><td>25,50%</td></tr> <tr><td>22</td><td>da 13.500,01 a 14.000,00</td><td>26,00%</td></tr> <tr><td>23</td><td>da 14.000,01 a 14.500,00</td><td>26,50%</td></tr> <tr><td>24</td><td>da 14.500,01 a 15.000,00</td><td>27,00%</td></tr> <tr><td>25</td><td>da 15.000,01 a 15.500,00</td><td>27,50%</td></tr> <tr><td>26</td><td>da 15.500,01 a 16.000,00</td><td>28,00%</td></tr> <tr><td>27</td><td>da 16.000,01 a 16.500,00</td><td>28,50%</td></tr> <tr><td>28</td><td>da 16.500,01 a 17.000,00</td><td>29,00%</td></tr> </tbody> </table>			N.	ISEE	Incidenza Massima del canone sull' ISE	1	Fino a 3.000,00 compresi	8,00%	2	da 3.000,01 a 4.000,00	8,00%	3	da 4.000,01 a 4.500,00	9,00%	4	da 4.500,01 a 5.000,00	10,00%	5	da 5.000,01 a 5.500,00	11,00%	6	da 5.500,01 a 6.000,00	12,00%	7	da 6.000,01 a 6.500,00	13,00%	8	da 6.500,01 a 7.000,00	14,00%	9	da 7.000,01 a 7.500,00	15,00%	10	da 7.500,01 a 8.000,00	16,00%	11	da 8.000,01 a 8.500,00	17,00%	12	da 8.500,01 a 9.000,00	18,00%	13	da 9.000,01 a 9.500,00	19,00%	14	da 9.500,01 a 10.000,00	20,00%	15	da 10.000,01 a 10.500,00	21,00%	16	da 10.500,01 a 11.000,00	22,00%	17	da 11.000,01 a 11.500,00	23,00%	18	da 11.500,01 a 12.000,00	24,00%	19	da 12.000,01 a 12.500,00	24,50%	20	da 12.500,99 a 13.000,00	25,00%	21	da 13.000,01 a 13.500,00	25,50%	22	da 13.500,01 a 14.000,00	26,00%	23	da 14.000,01 a 14.500,00	26,50%	24	da 14.500,01 a 15.000,00	27,00%	25	da 15.000,01 a 15.500,00	27,50%	26	da 15.500,01 a 16.000,00	28,00%	27	da 16.000,01 a 16.500,00	28,50%	28	da 16.500,01 a 17.000,00	29,00%	15			
N.	ISEE	Incidenza Massima del canone sull' ISE																																																																																											
1	Fino a 3.000,00 compresi	8,00%																																																																																											
2	da 3.000,01 a 4.000,00	8,00%																																																																																											
3	da 4.000,01 a 4.500,00	9,00%																																																																																											
4	da 4.500,01 a 5.000,00	10,00%																																																																																											
5	da 5.000,01 a 5.500,00	11,00%																																																																																											
6	da 5.500,01 a 6.000,00	12,00%																																																																																											
7	da 6.000,01 a 6.500,00	13,00%																																																																																											
8	da 6.500,01 a 7.000,00	14,00%																																																																																											
9	da 7.000,01 a 7.500,00	15,00%																																																																																											
10	da 7.500,01 a 8.000,00	16,00%																																																																																											
11	da 8.000,01 a 8.500,00	17,00%																																																																																											
12	da 8.500,01 a 9.000,00	18,00%																																																																																											
13	da 9.000,01 a 9.500,00	19,00%																																																																																											
14	da 9.500,01 a 10.000,00	20,00%																																																																																											
15	da 10.000,01 a 10.500,00	21,00%																																																																																											
16	da 10.500,01 a 11.000,00	22,00%																																																																																											
17	da 11.000,01 a 11.500,00	23,00%																																																																																											
18	da 11.500,01 a 12.000,00	24,00%																																																																																											
19	da 12.000,01 a 12.500,00	24,50%																																																																																											
20	da 12.500,99 a 13.000,00	25,00%																																																																																											
21	da 13.000,01 a 13.500,00	25,50%																																																																																											
22	da 13.500,01 a 14.000,00	26,00%																																																																																											
23	da 14.000,01 a 14.500,00	26,50%																																																																																											
24	da 14.500,01 a 15.000,00	27,00%																																																																																											
25	da 15.000,01 a 15.500,00	27,50%																																																																																											
26	da 15.500,01 a 16.000,00	28,00%																																																																																											
27	da 16.000,01 a 16.500,00	28,50%																																																																																											
28	da 16.500,01 a 17.000,00	29,00%																																																																																											
				A1 < = 100	A2 < = 100	A3 < = 100																																																																																							
						A4 < = 100																																																																																							

7. Determinazione dell'Indicatore della Situazione del Bisogno Abitativo (ISBA) e formazione delle graduatorie.

7.1 Determinazione dell'Indicatore dello Stato di Bisogno Abitativo ISBA

Al fine di valutare le domande dei partecipanti al bando, si sono individuati tre indicatori, rappresentanti rispettivamente le condizioni:

- a) del disagio familiare (F);
- b) del disagio abitativo (A);
- c) del disagio economico (E).

Gli indicatori vengono combinati attraverso la disgiunzione logica, che equivale alla unione di insiemi. L'utilizzo di tale modalità di combinazione degli indicatori evita la semplice somma aritmetica, ma fa sì che un indicatore contribuisca al risultato finale solo per la parte che già non è rappresentata, in valore, da uno degli altri indicatori.

La scelta di questa modalità di combinazione degli indicatori permette di simulare con maggiore efficacia un gruppo esaustivo di situazioni significative, ottenendone l'ordinamento in ordine di importanza del disagio complessivo.

In particolare, le domande che presentano situazioni di disagio di media entità per le diverse condizioni abitative, familiari ed economiche (valori medi per tutti gli indicatori), ottengono un valore dell'indicatore finale di bisogno abitativo inferiore a quello delle domande che presentano un forte disagio anche in uno solo degli elementi; utilizzando la somma degli indicatori si otterrebbe invece un risultato equivalente per entrambe le situazioni.

I tre indicatori sono valutati a partire dalle condizioni descritte nella parte 1 del presente allegato, a ciascuna delle quali è stato assegnato un valore specifico (tra 0 e 100); tali condizioni sono raggruppate (A1, A2,..., F1, F2,...) in modo da escludere quelle incompatibili (es.: rilascio alloggio e condizioni alloggio).

I valori specifici delle singole condizioni sono stati determinati in modo da rispondere a ragionevoli criteri di confronto tra le diverse combinazioni delle situazioni di disagio.

Per ogni condizione (abitativa o familiare) si procede alla somma dei valori delle condizioni di ogni gruppo (tre per le condizioni familiari e quattro per quelle abitative).

Sia per le condizioni abitative che per quelle familiari si assume il valore massimo raggiunto dai rispettivi gruppi come base per la costruzione del relativo indicatore.

Ciascuno dei valori così ottenuti viene moltiplicato, prima della sua combinazione con gli altri due, per un coefficiente (peso) compreso tra 0 e 1, che rappresenta l'importanza dello specifico disagio nella composizione dello stato di bisogno complessivo.

Si è scelto di attribuire alle condizioni:

- | | | |
|----------------|------|------|
| a) familiari: | peso | 0,5; |
| b) abitative: | peso | 0,8; |
| c) economiche: | peso | 0,3; |

tenendo conto del fatto che in ogni caso è fissato un limite massimo di reddito, o meglio di condizione economica equivalente (ISEE), fissato in 16.000,00 euro.

Il basso peso assegnato alla condizione economica fa sì che questa non possa essere di per sé determinante, ma intervenga, a parità di altre condizioni, nel favorire l'ordinamento delle domande.

7.2 **Modalità di formazione della graduatoria**

La procedura per il calcolo degli indicatori ai fini della formazione della graduatoria è la seguente:

1. si assegnano alle singole condizioni abitative, economiche e familiari i relativi valori, tenendo conto che in nessun gruppo di condizioni la somma dei valori può superare 100;
2. l'indicatore di disagio familiare (F) è definito come il massimo tra F1, F2 ed F3, diviso per 100, al fine di ricondurlo all'intervallo 0-1, e moltiplicato per il coefficiente 0,5 che rappresenta il peso del disagio familiare;
3. analogamente l'indicatore di disagio abitativo (A) è definito come il massimo tra A1, A2, A3 ed A4, diviso per 100 e moltiplicato per il coefficiente 0,8 che rappresenta il peso del disagio abitativo;
4. l'indicatore di disagio economico (E), che deve assumere valori tra 0 e 1 al fine della combinazione con gli altri due, viene costruito a partire dall'ISEE del nucleo familiare;
5. per riportare la differenza tra ISEE limite e ISEE del nucleo nell'intervallo 0 - 1, è sufficiente dividere tale differenza per l'ISEE limite, ottenendo così valore zero per ISEE-erp del nucleo uguale al limite massimo e valore 1 per ISEE del nucleo uguale a zero.
6. la formula che determina l'indicatore del disagio economico è pertanto la seguente:

$$\frac{[(\text{ISEE limite}) - (\text{ISEE nucleo})]}{(\text{ISEE limite})}$$

il risultato viene moltiplicato per il coefficiente 0,3 che rappresenta il peso del disagio economico.

7. Gli indicatori (A), (F) ed (E) vengono combinati tramite la formula della disgiunzione logica, che equivale alla unione di tre insiemi. Tale formula è la seguente:

$$T = [1 - (1 - A) * (1 - F) * (1 - E)]$$

Ne risulta un valore che moltiplicato per 10.000 assume, considerati i pesi determinati come sopra detto, valori tra

0 e 8.883-(ISBA)

garantendo un dettaglio tale da ridurre notevolmente, per due nuclei familiari, la possibilità di valori identici.

La disposizione delle domande di assegnazione in ordine decrescente di ISBA forma la graduatoria comunale.

8. A parità di valore la posizione in graduatoria è determinata con la seguente procedura:
 - a) a parità di residenza è data precedenza al richiedente con l'indicatore di disagio familiare maggiore di cui alla lettera a) del punto 7.1;
 - b) se l'indicatore di disagio familiare è uguale, è data precedenza al richiedente con l'indicatore di disagio abitativo maggiore di cui alla lettera b) del punto 7.1;
 - c) se gli indicatori di disagio abitativo e familiare sono uguali, è data precedenza al richiedente con l'indicatore di disagio economico maggiore di cui alla lettera c) del punto 7.1.

8. Canone di locazione

Il Comune, per la determinazione del canone della locazione, applica un costo a metro quadrato pari ad € 29,00, indicizzabile annualmente al 75% dell'incremento del costo della vita come statisticamente rilevato dai competenti organismi, ridotto con riferimento ai parametri assunti annualmente dalla Giunta Comunale, coerentemente con quanto disposto dall'art. 14 – Allegato A del “Regolamento ISEE: disciplina e modalità degli interventi e delle prestazioni dei servizi sociali, scolastici ed educativi”, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 del 30.11.2015.

9. Dati da dichiarare e Modulistica

9.1 Dati da dichiarare

il concorrente deve dichiarare nella domanda e nella dichiarazione sostitutiva:

Per ogni componente il nucleo familiare

cognome/nome

codice fiscale

data e luogo di nascita

residenza / periodo di residenza in Lombardia (assegnatario)

se cittadini stranieri (comunitari o extracomunitari):

- certificato delle trascrizioni immobiliari da richiedere c/o consolato del paese d'origine o dichiarazione del consolato che non esiste catasto o registro delle trascrizioni immobiliari

se cittadini extracomunitari:

- permesso di soggiorno almeno biennale o di lungo periodo (assegnatario)
- permesso di soggiorno in corso di validità (altri componenti)

Per il nucleo familiare nel complesso

- Composizione del nucleo familiare

- Presenza di soggetti portatori di handicap secondo le tipologie previste al punto 4
- Canone di locazione per l'abitazione principale
- Spese accessorie di competenza per l'abitazione principale

Possesso dei requisiti soggettivi per la partecipazione al bando

- ISEE in corso di validità, corredato dalla relativa Dichiarazione sostitutiva Unica (il documento va richiesto a qualsiasi caaf).
- Sussistenza o meno dei requisiti soggettivi di cui al punto 2.
- Sussistenza o meno delle condizioni familiari e abitative di cui al punto 6 del bando

9.2 Modulistica per l'assegnazione degli alloggi soggetti a regolamentazione comunale

La modulistica permette, al concorrente, di annotare i dati richiesti ai fini della presentazione della domanda e delle dichiarazioni sostitutive (autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà); La modulistica va richiesta all'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Ponteranica.

10. Modalità di presentazione della domanda

I cittadini interessati alla partecipazione al bando possono presentarsi presso lo **Sportello di accesso alle prestazioni sociali del Comune di Ponteranica**, ove è possibile ritirare la relativa modulistica.

Il concorrente dovrà in seguito ripresentarsi presso lo stesso Ufficio e, previa esibizione di un valido documento di riconoscimento, comunica i dati richiesti ai soggetti preposti alla ricezione delle domande (al fine di agevolare le operazioni di compilazione della domanda e della dichiarazione sostitutiva si suggerisce di utilizzare e compilare la modulistica), **fino al 30.06.2016, nelle giornate di lunedì, martedì, mercoledì e giovedì dalle 9 alle 12.30.**

Ai sensi dell'art. 49 del DPR 445/2000 i certificati comprovanti le condizioni di disabilità e quelli relativi alle condizioni di antigiocità di un alloggio, vanno prodotti in originale

Il concorrente, qualora riscontri errori materiali od omissioni, può rivolgersi in ogni momento ai soggetti ai quali ha presentato la domanda per verificare i dati che lo riguardano e farli eventualmente aggiornare, integrare, rettificare o cancellare.

Gli aggiornamenti, le integrazioni, le rettifiche e le cancellazioni avranno effetto sulla graduatoria solo se effettuate entro i termini di scadenza del bando.

11. Graduatoria

Il Comune, alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, nel rispetto dell'art. 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, forma la graduatoria per l'assegnazione degli alloggi e provvede alla sua immediata pubblicazione all'albo pretorio. Dalla data di pubblicazione della graduatoria

all'albo pretorio decorrono i 15 giorni per il ricorso amministrativo in opposizione alla graduatoria per ragioni che si manifestano solo dopo la sua pubblicazione. Decorso tale termine il Comune ha 15 giorni per l'esame dei ricorsi amministrativi presentati: dopo tale periodo la graduatoria diviene definitiva a tutti gli effetti.

Le assegnazioni degli alloggi messi a bando seguono l'ordine decrescente dell'ISBA della graduatoria e in nessun caso si possono anteporre concorrenti con un valore ISBA inferiore a quello precedente, ad eccezione di quanto segue:

- a) le assegnazione per le categorie speciali (p.to 1.3.1):
l'ordine di assegnazione è dato dall'ISBA conseguito per ciascuna delle specifiche categorie previste dal Comune;
- b) le assegnazioni in deroga alla graduatoria (p.to 1.3.2):
l'ordine di assegnazione è stabilito con specifico e motivato atto del comune le in via d'urgenza.
- c) le assegnazioni in deroga ai requisiti (p.to 1.3.3):
l'ordine di assegnazione è stabilito con specifico e motivato atto del comune le in via d'urgenza.

La posizione utile in graduatoria può variare in relazione all'aggiornamento della graduatoria a seguito di un nuovo bando di assegnazione o all'eventuale variazione dell'ISBA delle domande rinnovate di cui al punto 12 o all'accertamento dei requisiti dei nuclei familiari in fase di assegnazione qualora l'ISBA vari in riduzione o la domanda stessa sia esclusa.

Per le domande rinnovate durante l'apertura del bando o nel periodo di mancata apertura del bando stesso, l'eventuale variazione dell'ISBA ha effetto nella graduatoria aggiornata a seguito dell'indizione di un nuovo bando di assegnazione.

La graduatoria comunale è unica ed è aggiornata ed integrata con cadenza almeno triennale.

La graduatoria conserva la sua efficacia fino alla pubblicazione della graduatoria definitiva successiva che modifica la precedente e ne costituisce aggiornamento.

La permanenza delle condizioni abitative, familiari ed economiche dichiarate al momento della domanda devono essere verificate se al momento dell'assegnazione sono trascorsi 12 mesi dalla presentazione della domanda.

Il Comune, qualora per l'assegnazione di un alloggio abbiano avuto rilevanza condizioni di inabitabilità dell'alloggio o mancanza di servizi igienici interni interviene, ai sensi delle vigenti norme penali e amministrative, nei confronti del proprietario di tali immobili dichiarati inabitabili o antigienici. Se nell'assegnazione dell'alloggio abbia avuto rilevanza altra situazione di fatto riconducibile alla "condizione abitativa impropria", il Comune si attiva al fine di prevenire che la fattispecie specifica possa ripetersi.

La graduatoria di assegnazione riporterà in particolare:

1. il numero della domanda;
2. il primo semestre di validità della domanda;
3. l'ultimo semestre di validità della domanda;
4. cognome e nome;
5. valore dell'ISBA;
6. titolo di assegnazione (domanda canonica, categorie speciali, assegnazioni in deroga o temporanee...).

La graduatoria di assegnazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Ponteranica, per i 15 giorni seguenti la formazione della stessa.

12. Rinnovo o Conferma della domanda

Le domande presentate decadono automaticamente, se non confermate o rinnovate, dopo sei semestri, il primo semestre è quello in cui si pubblica la graduatoria.

Rinnovo

- 12.1 I concorrenti o gli aventi titolo al subentro nella domanda già inseriti nella graduatoria possono presentare al Comune domanda di aggiornamento dell'ISBA qualora, prima dell'assegnazione, o della scadenza della domanda, siano intervenuti cambiamenti nelle condizioni che ne avevano determinato l'attribuzione. L'aggiornamento segue le medesime modalità di nuova domanda.
- 12.2 Il rinnovo della domanda può avvenire:
 - a) nel periodo di apertura del bando di assegnazione;
 - b) in un periodo in cui non è stato aperto il bando di assegnazione.
- 12.3 Nel caso 12.2, lett. a), il concorrente provvede alla compilazione della Modulistica di cui al punto 10 da consegnarsi all'Amministrazione comunale o ai soggetti da essa indicati che provvedono al caricamento dei dati della domanda di rinnovo.
- 12.4 Nel caso 12.2, lett. b), il Comune è tenuto alla ricezione della Modulistica per l'assegnazione per il caricamento della domanda nel periodo di apertura del successivo bando indetto. Il Comune non può in qualunque caso procedere alla variazione della graduatoria esistente modificando la posizione della domanda rinnovata a seguito della variazione dell'ISBA: l'aggiornamento della graduatoria può avvenire solo a seguito del nuovo bando di assegnazione e in nessun caso si può modificare o integrare la graduatoria se non a seguito dell'indizione di un nuovo bando.

La domanda rinnovata ha una validità di quattro semestri con decorrenza dal primo semestre di pubblicazione della nuova graduatoria in cui è stata inserita utilmente la domanda di rinnovo. Decorso tale termine la domanda decade e il concorrente deve presentare una nuova domanda.

Conferma

Il concorrente o gli aventi titolo al subentro nella domanda nell'ultimo semestre di validità della stessa, indipendentemente dall'apertura del bando, può confermare la domanda presso il Comune o presso altri oggetti indicati all'Amministrazione comunale.

Con la nuova sottoscrizione della domanda originaria, il concorrente ne conferma i contenuti anche ai fini delle responsabilità penali cui potrà andare incontro in caso di dichiarazione mendace.

Le domande confermate hanno una validità di sei semestri con decorrenza dal primo semestre di conferma. Decorso tale termine la domanda decade e il concorrente deve presentare una nuova domanda.

13. Controlli

L'Amministrazione comunale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71 e seguenti del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, procederà ad "effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del citato DPR".

Ferma restando la responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti falsi, qualora dal controllo effettuato dall'Amministrazione emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante ed i componenti il suo nucleo familiare, decadono dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Nel provvedimento di annullamento dell'assegnazione di un alloggio, verrà stabilito il termine per il rilascio dello stesso non eccedente i sei mesi.

14. Informativa sull'uso dei dati personali e sui diritti del dichiarante ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 si informa che i dati personali, forniti dal concorrente con le dichiarazioni sostitutive, saranno raccolti dagli Enti competenti con l'utilizzo della procedura informatica e trattati unicamente per le finalità connesse al bando.

Potranno essere comunicati ad altra Pubblica Amministrazione limitatamente alle informazioni relative a stati, fatti e qualità personali previste dalla legge e strettamente necessarie per il perseguimento delle suddette finalità.

Il concorrente, ai sensi del suddetto decreto, ha diritto di accedere ai dati che lo riguardano e di rettificare, aggiornare, cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Ponteranica, 16.05.2016

*Il responsabile del procedimento
di indizione del bando e formazione della graduatoria
Ferruccio Micheli*